

ISSN 1127-8579

Pubblicato dal 07/01/2013

All'indirizzo <http://test.diritto.it/docs/34460-la-libert-come-sostanza>

Autore: Boscolo Anzoletti Matteo

La libertà come sostanza

MATTEO BOSCOLO ANZOLETTI

e-mail: matteoboscolo2012@yahoo.it

LA LIBERTA' COME SOSTANZA

Il passato è passato,
guarda al futuro.

ENRICO FERMI, premio Nobel per la fisica nel 1938.

That's one small step for man, a giant leap for mankind.

Questo è un piccolo passo per un uomo, ma un balzo da gigante per l'umanità.

NEIL ARMSTRONG, il 21 luglio 1969, giorno del primo sbarco sulla Luna.

Considerando che la libertà costituisce uno degli elementi fondamentali della nostra Repubblica, e che perciò è uno dei capisaldi della Costituzione, si arguisce agevolmente quale sia il ruolo che essa ha il compito di svolgere nella vita del popolo.

Nel corso dei secoli il significato del termine libertà è notevolmente cambiato.

In questo modo il suddito, non più sottoposto come nei secoli passati all'arbitrio di chi esercitava in modo assoluto le leve del potere, è elevato al grado di cittadino e, esercitando le libertà, pone in essere quei diritti che lo rendono persona.

Significativo e particolarmente pregnante risulta, con riferimento al tempo presente, l'approccio alla libertà da parte di alcuni giuristi.

Martines¹ ha delineato il contenuto della libertà affermando che essa consiste, in primo luogo, nelle *libertà negative*, che nascono dall'autolimitazione dello Stato e dal suo riconoscimento della libertà individuale. La quale è garantita attraverso la riserva di legge. Tuttavia, poiché per mezzo di essa la discrezionalità da parte del legislatore non sarebbe venuta meno, i Costituenti hanno determinato il contenuto delle libertà nelle Costituzioni in modo sempre più preciso e puntuale, con chiari limiti all'intervento del legislatore. Il che è stato ulteriormente migliorato per mezzo della promulgazione di Costituzioni rigide, in grado di superare i limiti precedentemente riscontrati, ad esempio nello Statuto Albertino. Esso infatti rappresentava un esempio di Costituzione flessibile, e perciò modificabile per mezzo di una legge ordinaria.

Le libertà così garantite dallo Stato assumono il rango di diritti soggettivi pubblici.

Tali diritti sono *inviolabili e non modificabili* per mezzo di revisione costituzionale, in quanto sono *fondamentali*; il che significa che il loro esercizio è strutturale per la manifesta concretizzazione della dignità della persona².

Vi sono quindi le *libertà positive*, che consistono nel riconoscimento di quei diritti sociali che garantiscono la partecipazione. Esse consistono in quelle situazioni soggettive strumentali che vengono attribuite ai singoli e ai corpi intermedi per il raggiungimento dei loro obiettivi, e consistono in un'azione che i soggetti pubblici compiono assieme alla persona per permetterle il suo pieno sviluppo, a beneficio e vantaggio del singolo e, segnatamente, del consorzio sociale del quale è parte. Per avere contezza dell'enorme rilevanza delle libertà positive, è sufficiente considerare alcune delle loro concrete traduzioni: il diritto al lavoro, il diritto allo studio, il diritto per i capaci e meritevoli di raggiungere i gradi più alti degli studi, il diritto alla parità retributiva tra uomo e donna a parità di lavoro, e il diritto per il lavoratore a una retribuzione proporzionata alla qualità e alla quantità del lavoro svolto.³

1 T. MARTINES, *Diritto costituzionale*, Varese 1981, p. 602-604.

2 T. MARTINES, *Diritto costituzionale*, cit. p. 608-609.

3 T. MARTINES, *Diritto costituzionale*, cit. p. 649-652.

Alla luce dell'opera di Cassese e Perez, la libertà consiste in un insieme di poteri e diritti tutelati dalla Costituzione. La quale, dopo aver sancito la garanzia costituzionale della libertà, dispone che i limiti del suo esercizio siano fissati con legge e applicati nei singoli casi dal giudice (riserva assoluta di legge), onde evitare interferenze nel suo esercizio.

E' così determinata la sfera d'azione del cittadino, e sono indicati i limiti all'azione dei pubblici poteri. Al riguardo, nella scena della libertà un ruolo molto importante è quello di coloro i quali traducono in atto le varie libertà garantite dalla Costituzione.⁴

Secondo Lombardi, la libertà è la possibilità giuridica di determinare secondo la propria volontà la propria condotta. In questa accezione, la libertà è stata definita come il punto di equilibrio della tensione Stato-società, ma costituisce anche il punto di emersione delle esigenze più profonde dei componenti della società, intendendo come tale sia i singoli che le comunità intermedie.

Le libertà si rivolgono pertanto all'individuo nei suoi rapporti con i pubblici poteri, e perciò sono diritti soggettivi pubblici; ne consegue che la costituzionalizzazione delle libertà è garanzia dell'individuo alla partecipazione alla vita della Repubblica, nella molteplicità di aspetti che la compongono.⁵

Tutti gli esseri umani nascono liberi ed eguali in dignità e diritti.⁶

Infatti, la libertà è un elemento costitutivo della persona, dal momento che da un lato di essa forma il sostrato e, dall'altro ha anche un ruolo completivo. Tuttavia, senza un'adeguata e robusta formazione alla libertà, essa può sostanzialmente svilirsi. Il ruolo della Repubblica è, al riguardo imprescindibile, come evidenziato nell'agevolazione di particolari fasi della persona, anche nella valorizzazione della libertà, affinché, attraverso il suo esercizio, la persona ponga in essere la dignità sociale in condizioni di eguaglianza, di cui all'art. 3 della Costituzione.

In ciò di fondamentale importanza è l'istruzione scolastica, per mezzo della quale l'assistenza garantita ai capaci e meritevoli dall'art. 34, terzo comma, della Costituzione, attua il principio generalissimo di libertà ed eguaglianza di cui all'articolo 3, secondo comma, della Costituzione.⁷

Istruzione, e dunque anche formazione alla libertà, che viene garantita dalla legge su vari ambiti territoriali, sia a livello di legislazione nazionale, che di quelle regionali.⁸ E ciò in quanto, anche a livello formativo, essa costituisce un fatto in grado di coinvolgere il popolo nella sua pluralità, per mezzo delle varie realtà territoriali.

L'importanza della formazione si evince anche tenendo conto del fatto che, per suo mezzo, la persona prende effettivamente coscienza della libertà; la quale è posta in essere per mezzo del suo esercizio.

La considerazione concreta di ciò anche da parte dell'ONU emerge in quanto ha costantemente valorizzato la stretta connessione tra libertà e lavoro attraverso l'ILO, la sua Agenzia ad esso pertinente, nonché l'unione strutturale tra libertà e cultura, affermata e ribadita per mezzo dell'UNESCO, Agenzia afferente alla cultura.

In un tempo nel quale sono molto facilmente obnubilati i foschi e dannosissimi effetti dell'assenza di democrazia, è fondamentale tenere presente che la libertà non esiste senza democrazia. Infatti, la democrazia è scaturigine della libertà.

Amartya K. Sen, premio Nobel per l'economia nel 1998, ha efficacemente delineato il nesso

4 S. CASSESE - R. PEREZ, *Manuale di diritto pubblico*, Urbino 1995, p. 136-140.

5 G. LOMBARDI, *Libertà (Diritto costituzionale)*, in *Novissimo Digesto Italiano*, Vol. IX, Torino 1968, p. 844-847.

6 Art. 1 della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, proclamata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 10 dicembre 1948.

7 Corte costituzionale, sentenza n. 7/1967.

8 Corte costituzionale, sentenze n. 92/2011 e 200/2009.

strutturale che intercorre tra libertà e impegno sociale, e cioè al fatto che la libertà individuale costituisca un impegno per la società. Al riguardo, definendo il concetto di libertà, egli afferma che la libertà va intesa sia in un'accezione *positiva* (libertà di), considerando ciò che una persona può o meno conseguire tenuto conto di tutto, sia in un'accezione *negativa* (libertà da), che consiste nell'assenza di una serie di limitazioni che una persona può imporre a un'altra.⁹

La libertà è una mera utopia se non sono predisposte le condizioni affinché venga esercitata. Per questo motivo, l'esercizio della libertà implica preventivamente che siano stabilite l'assistenza sanitaria di base, la protezione da forme di povertà, i sussidi di disoccupazione e il sostegno agli infermi e ai disabili. Segnatamente, è di enorme rilievo il fatto che sia data adeguata attenzione all'istruzione, essendo essa un elemento fondante dello sviluppo economico e culturale dello Stato. Il che non svolge la propria efficacia soltanto sulla sfera individuale della persona, ma permette ad essa anche di partecipare alla vita del popolo di cui è parte¹⁰, quale concreta attuazione della Costituzione¹¹.

Il grande rilievo della *partecipazione*, la cui rilevanza è affermata nella sua strutturalità all'interno della Costituzione¹², si evince dal fatto che i dilemmi sociali possono trovare soluzione soltanto per mezzo del contributo qualitativo di un numero quanto maggiore possibile di cittadini.

Determinare quali siano i capitoli di bilancio particolarmente pregnanti per la vita di un popolo non può così essere una decisione sulle scelte che possa incombere su pochi ma, al contrario, è necessario che sia il frutto di un dibattito sulle scelte esteso a tutti i cittadini, i quali siano messi in condizione di contribuire a stabilire le priorità economiche e le modalità del loro conseguimento¹³. In ciò si ha una concreta applicazione del principio di democrazia, affermato dall'art. 1² della Costituzione.

Infatti, la partecipazione nelle decisioni costituisce veicolo di prevenzione dei conflitti e, qualora essi siano già sorti, permette più agevolmente il loro superamento nel quadro di una società strutturata sulle fondamenta della giustizia sociale.

Trovare le forme e i modi per far sì che la partecipazione abbia un proprio peso specifico determinante in sede decisionale è questione di significativa importanza per poter compiere le più opportune opzioni, tenendo conto della molteplicità di fattori che compongono la realtà che è oggetto della scelta, in un mondo che cambia rapidamente.

Particolarmente utile risulta, al riguardo, l'utilizzo dei contemporanei social media come strumento per favorire il concreto esercizio della partecipazione.

La libertà è di tutti, altrimenti è un privilegio.

Al riguardo, già una risalente sentenza afferma che sono privilegi, e perciò non ammissibili nel nostro ordinamento, quei trattamenti preferenziali che non risultino fondati su alcuna valida giustificazione¹⁴.

Il principio di eguaglianza compare nella scena giuridica internazionale sin dal '700. Tuttavia è con il XIV emendamento della Costituzione statunitense che esso acquista una concretezza normativa, quale rappresentante di uno dei segni dello Stato di diritto. In Italia l'eguaglianza è presente sin dall'art. 24 dello Statuto Albertino.

L'attuazione materiale esiste nell'ordinamento giuridico italiano con l'art. 3² della Costituzione, il quale afferma che "è compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine

9 A. K. SEN, *La libertà individuale come impegno sociale*, Bari 1999, p. 8-9.

10 A. K. SEN, *La libertà*, cit. p. 55-58.

11 Art. 2 della Costituzione.

12 Art. 3 della Costituzione.

13 A. K. SEN, *La libertà*, cit. p. 70-73.

14 Corte Costituzionale, sentenza n. 49/1959.

economico e sociale, che limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese”.

Con questo articolo i Costituenti hanno mirato a rendere effettiva l'eguaglianza dei punti di partenza¹⁵ tra tutti i cittadini, svincolando lo sviluppo individuale e collettivo da elementi che nulla hanno a che vedere con la capacità e il merito ma che, legati a fattori di derivazione medievale, impedivano in concreto l'attuazione del principio di eguaglianza. Infatti, senza un idoneo sistema di sicurezza sociale, i cittadini non possono essere stabilmente liberi da ogni più pressante bisogno¹⁶.

In base al principio di eguaglianza, che costituisce uno dei principi che fungono da sostrato dell'intero impianto costituzionale, si deve assicurare ad ognuno parità di trattamento, quando eguali siano le condizioni soggettive ed oggettive alle quali le norme giuridiche si riferiscono per la loro applicazione.¹⁷ Infatti, sul piano costituzionale, oltre che su quello morale, non sono ammissibili esclusioni e limitazioni dirette a relegare in situazioni di isolamento e di assurda discriminazione soggetti che, particolarmente colpiti nella loro efficienza fisica o mentale, hanno, all'incontro, pieno diritto di inserirsi nel mondo del lavoro, specie in un paese come il nostro di intensa socialità e nel quale tutti i cittadini hanno diritto di concorrere alla organizzazione politica, economica e sociale del paese (art. 3 Cost.) ed, in particolare, hanno diritto al lavoro in una Repubblica impegnata a promuovere le condizioni per rendere effettivo tale diritto.¹⁸ Ne consegue che è consentito al legislatore ordinario, vagliata obbiettivamente la differenza delle situazioni di fatto, disciplinare in maniera diversa le posizioni soggettive che a esse si collegano.¹⁹

La libertà vive nell'eguaglianza. Concretizzazione materiale di ciò si ha a seguito della revisione del Titolo V della Costituzione, avvenuta con la Legge costituzionale n. 3 del 18 ottobre 2001, a norma della quale rientra nella competenza dello Stato la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale²⁰.

La mancanza o la carenza di eguaglianza può essere motivo di una patogenesi sociale, i cui effetti non sono puntualmente definibili, per quanto siano preventivamente prevedibili.

Il Rapporto Istat per il 2012 denota come nel 2011 la povertà relativa abbia coinvolto l'11,1% delle famiglie, quella assoluta il 5,2%. Tuttavia non è da ritenersi che tale livello sia omogeneo tra le varie aree del Paese. Al contrario, ve ne sono alcune in cui il livello di povertà è particolarmente accentuato. Più specificamente, nel 2010 il 67 per cento delle famiglie e il 68,2 per cento delle persone povere risiedono nel Mezzogiorno, con una maggiore intensità delle condizioni di disagio e, tra queste, particolarmente grave risulta la condizione delle famiglie residenti in Basilicata, Sicilia e Calabria²¹. Il che stride ancor più se si considerano le grandi potenzialità insite in quelle Regioni.

Complessivamente, la maggiore incidenza della povertà si ha, tenuto in particolare conto del fatto che molti lavoratori dipendenti hanno perso il posto di lavoro, e che un grande numero di imprese hanno chiuso i battenti a causa dell'attuale situazione economica²².

15 L. EINAUDI, *Lezioni di politica sociale*, Torino 1964, p. 231 e ss.

16 P. BISCARETTI DI RUFFIA, *Uguaglianza (Principio di)*, in *Novissimo Digesto Italiano*, Vol. XIX, Torino 1973, p. 1088-1092.

17 Corte Costituzionale, sentenza n. 3/1957.

18 Corte Costituzionale, sentenza n. 1088/1988.

19 Corte Costituzionale, sentenza n. 5/1962.

20 Art. 117 della Costituzione.

21 ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA, *Rapporto annuale 2012. La situazione del Paese*, Roma 2012, p. 147.

22 ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA, *Rapporto annuale 2012*, cit. p. 149-150.

Per parte propria, a fronte di un numero alto e crescente di poveri il Parlamento europeo, nel quadro di iniziative e provvedimenti funzionali ad arginare e, nel tempo, a risolvere questo dilemma, ha approvato, tra gli altri provvedimenti e iniziative, una risoluzione secondo la quale: 1. chiede alla Commissione di coinvolgere maggiormente la società civile organizzata e tutti i soggetti interessati, come le ONG, le organizzazioni dell'economia sociale, i prestatori di servizi, gli esperti in materia di innovazione sociale e le parti sociali, così come le persone stesse in situazione di povertà – in collaborazione con le associazioni in seno alle quali si esprimono liberamente e che hanno acquisito esperienza e competenze in proposito –, nell'elaborazione di una strategia europea, a tutti i livelli di governance (europeo, nazionale, regionale e locale), segnatamente mediante la messa a punto di piattaforme nazionali contro la povertà e l'esclusione sociale in ciascuno Stato membro; chiede alla Commissione di rafforzare la cooperazione tra le autorità locali, regionali e nazionali e le istituzioni europee, nella fattispecie il Parlamento europeo; ritiene che le sinergie debbano comprendere l'insieme degli attori, tra cui le PMI e gli imprenditori; chiede che gli incontri di persone in situazione di povertà e di esclusione sociale siano estesi a livello nazionale, che la partecipazione e il contributo di tali persone al convegno annuale sulla povertà e l'esclusione sociale siano formalizzati in quanto elementi fondamentali del convegno e che le raccomandazioni formulate in tale sede siano oggetto di un follow-up adeguato e regolare;

2. invita la Commissione europea a svolgere un ruolo di coordinamento e orientamento rispetto agli Stati membri dell'UE per affrontare le sfide esistenti e combattere povertà ed esclusione sociale, tenendo sempre presente che combattere la povertà è in primo luogo una responsabilità delle autorità nazionali e offrendo la solidarietà necessaria e l'assistenza tecnica opportuna;

3. chiede che la piattaforma di lotta contro la povertà serva ugualmente a riunire a livello europeo le organizzazioni nazionali di rappresentanza dei gruppi più vulnerabili a rischio povertà che ancora non lo sono²³. Il forte impegno maturato per la libertà e la pace nel corso dei decenni spiega le ragioni per le quali il premio Nobel per la pace del 2012 sia stato conferito all'Unione europea.

Sotto un altro aspetto, l'importanza della libertà traluce dalle molte opere d'arte e dai luoghi (tra i quali piazze) ad essa dedicati, manifestazione sostanziale del suo attecchimento e incardinamento come parte strutturale della storia di un popolo. Storia lungo la quale il suo significato è profondamente mutato.

Segnatamente il tricolore italiano, di cui all'art. 12 della Costituzione, non ha una mera valenza formale ma, al contrario rappresenta, nella sua sostanzialità, il lungo percorso lungo il quale il popolo è giunto al significato contemporaneo di libertà.

Come la Grande muraglia cinese che, attraversando la Cina per migliaia di chilometri passa per Badaling, presso Pechino, ha rappresentato per secoli la manifestazione evidente della difesa e del presidio dell'intero Stato e della sua prestigiosa capitale, così la libertà, incardinata all'interno della Costituzione, è difesa e garanzia della persona all'interno della Repubblica e nei rapporti interindividuali, contribuendo in modo significativo a costituire nel tempo la civiltà.

Matteo Boscolo Anzoletti

²³ Risoluzione del Parlamento europeo del 15 novembre 2011 sulla piattaforma europea contro la povertà e l'esclusione sociale ((2011/2052)(INI)).